

la soppressione degli sportelli per la riscossione effettuata o da effettuare, nella provincia di Napoli, comporterebbe gravissimi disagi per gli utenti e per le amministrazioni —:

quali provvedimenti intende adottare il Ministro affinché il concessionario della provincia di Napoli (gestione Banco Napoli) riveda la eventuale soppressione dello sportello di Giugliano in Campania nonché il ripristino degli sportelli di Villaricca, Qualiano, Mugnano, Melito, Sant'Antimo e Quarto? (4-01790)

* * *

GIUSTIZIA

Interpellanze:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

nel settembre del 1993 tre persone dichiararono alla procura di Foggia che nel 1991 avrebbero dovuto versare all'allora Ministro del bilancio Cirino Pomicino una somma di denaro per l'appalto dei lavori della discarica di Vieste e che non avendolo trovato al Ministero ove si sarebbero recati, avrebbero dato tale somma ad altre persone che a loro volta la avrebbero consegnata;

nel 1995, davanti alla procura della Repubblica di Lecce e nel 1998 davanti al tribunale di Lecce, questi stessi signori avrebbero ritrattato le accuse nei confronti di Cirino Pomicino, dichiarando di non averlo mai conosciuto;

in otto anni la procura di Foggia non ha mai interrogato Cirino Pomicino né ha mai cercato riscontri di qualsiasi genere delle accuse lanciate nel 1993, né ha mai sentito i signori Borsci, d'Amico e Nastasia dopo che questi, nel 1995, avevano ritrattato le accuse davanti alle ad altre autorità giudiziarie;

nel giugno 2001 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Foggia si è rifiutato di sentire queste tre persone in relazione alle accuse fatte e poi ritrattate ed ha rinviato a giudizio Cirino Pomicino per reato di concussione a danno di Ottavio Pisante il quale a sua volta non ha mai accusato l'ex Ministro del bilancio motivando tale decisione con « le funzioni di controllo e autorizzazione » che Cirino Pomicino aveva come deputato della Repubblica —:

se il Ministro interpellato non concordi sulla opportunità di fare chiarezza su quanto sopra esposto per stabilire se i fatti corrispondano al vero e come intenda procedere in proposito.

(2-00202)

« Volontè, Bruno ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

nel settembre del 1993 tre persone, individuabili negli atti giudiziari, dichiararono alla Procura di Foggia che avrebbero dovuto versare nel 1991 all'allora ministro del bilancio onorevole Cirino Pomicino una somma di denaro per l'appalto dei lavori della discarica di Vieste e non avendolo trovato al ministero ove si sarebbero recati avrebbero consegnato poi tale somma ad altre persone perché a loro volta le consegnassero. Tali persone hanno negato tassativamente questo episodio;

nel 1995 davanti alla procura della Repubblica di Lecce e nel 1998 dinanzi al tribunale di Lecce queste stesse persone ritrattarono le accuse nei confronti dell'onorevole Cirino Pomicino, dichiarando di non averlo mai conosciuto;

in otto anni la procura di Foggia non ha mai interrogato l'onorevole Cirino Pomicino, non ha mai cercato riscontri di qualsiasi genere dalle accuse lanciate nel 1993, né ha mai sentito tali persone, dopo che le stesse avevano nel 1995 ritrattato le accuse davanti ad altre autorità giudiziarie;

nel giugno del 2001 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia si è rifiutato di sentire tali tre persone, perché confermassero quelle accuse, poi ritrattate, rinviando a giudizio l'onorevole Cirino Pomicino per il reato di concussione in danno di Ottavio Pisante, il quale a sua volta non ha mai accusato l'ex ministro del Bilancio, motivando tale decisione con « le funzioni di controllo e autorizzazione » che l'onorevole Pomicino aveva nella sua qualità di deputato della Repubblica —:

se il ministro sia a conoscenza dei fatti sopra ricordati;

quali atti, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali il Ministro ritenga di voler adottare.

(2-00203)

« Boato ».

Interrogazioni a risposta scritta:

BATTAGLIA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giacinto Corbo, nato a Canicattì (Agrigento) il 14 ottobre 1958 ed attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Rebibbia di Roma è stato condannato, in data 10 aprile 1987, dalla Prima grande camera penale del Tribunale di Frankental (Germania), alla pena dell'ergastolo, ai sensi degli articoli 211, 22, 23, 52 del Codice penale tedesco;

dopo una prima istanza di trasferimento presentata nel corso dell'anno 1992 e respinta dal ministero di grazia e giustizia, per poter scontare il resto della pena in Italia, il signor Corbo, ripropose in data 28 luglio 1997 tale istanza;

risulta all'interrogante in data 13 ottobre 1999, senza alcun preavviso, il signor Corbo sia stato prelevato dalla Polizia tedesca e consegnato, presso l'aeroporto di Francoforte, ad alcuni funzionari della Polizia giudiziaria italiana, i quali lo hanno poi accompagnato all'istituto carcerario di Rebibbia, dove ha avuto

conoscenza della sentenza della Corte di appello di Palermo che riconosceva quella del Tribunale tedesco;

la pena dell'ergastolo corrisponde alla detenzione a vita del condannato tanto in Italia che in Germania mentre, nei due Stati, è divergente sia l'esecuzione della pena stessa, visto che in Germania, nel caso di condotta meritevole da parte del detenuto, dopo 15 anni di detenzione può essere concessa la libertà condizionale, mentre in Italia, ciò è possibile soltanto dopo che si sia scontato almeno 26 anni di carcere, sia la durata massima della pena detentiva, 15 anni di detenzione in Germania 30 anni di reclusione in Italia;

la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, ratificata e resa esecutiva nel nostro Paese con legge 25 luglio 1988, n. 334 prevede all'articolo 10 la disciplina della continuazione dell'esecuzione della pena disponendo al primo comma che « lo Stato di esecuzione è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilita dallo Stato di condanna » e che ciò si riferisce, in caso di pena dell'ergastolo non certo a quella edittale ma a quella effettiva di reclusione, in base al principio del favor rei, su cui la Convenzione stessa si fonda, e che permette ai cittadini europei di scontare la pena nel proprio paese, senza che ciò comporti in alcun modo un aggravamento della propria posizione;

l'articolo 10, comma 2 della Convenzione di Strasburgo prevede, qualora la natura o la durata della sanzione inflitta dallo Stato di condanna, siano incompatibili con la legge dello Stato di esecuzione, questo Stato può, per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare la sanzione alla pena prevista dalla legge interna, sempre in modo che essa non sia più grave, per natura o per durata, della sanzione imposta nello Stato di condanna;

sul presupposto di cui sopra, tale potere di adattamento della sanzione con-

ferita dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa competente deve valere anche al contrario;

se il signor Corbo fosse rimasto in Germania a scontare la pena sarebbe uscito in libertà condizionale nel 2001, mentre stando all'ordinamento italiano potrà farlo solo nel 2012 —:

se il Ministro interrogato non ritenga vi siano gli estremi per l'adozione di un apposito provvedimento idoneo ad adattare il regime di esecuzione della pena dell'ergastolo, previsto dal nostro ordinamento, a quello previsto dalla legge tedesca, quale normativa del paese di condanna, in conformità con i principi e le disposizioni della Convenzione di Strasburgo, resa esecutiva in Italia con la legge 25 luglio 1988 n. 334. (4-01764)

CENTO e BULGARELLI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa nazionale e regionale di dicembre 2001 hanno divulgato notizie secondo cui la casa di lavoro di Castelfranco Emilia (Modena) starebbe per diventare un ente affidato alla comunità di San Patrignano per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti;

gli amministratori locali, il direttore dell'istituto penitenziario di Modena e la direttrice dell'istituto penitenziario di Modena ribadiscono la necessità di rispettare i contenuti dell'accordo sottoscritto da ministero e regione Emilia-Romagna il 5 marzo 1998, accordo che prevede la creazione di un istituto a custodia attenuata a Castelfranco Emilia;

il protocollo, infatti, è stato approvato dalla giunta regionale con delibera n. 1998/279 del 10 marzo 1998 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna dell'8 aprile 1998 ed è l'esito del lavoro congiunto dell'amministrazione penitenziaria e della regione che hanno coinvolto nella progettazione gli enti locali e le AUSL;

gli amministratori sottolineano che il protocollo sia tuttora in essere e non sia mai stato posto in discussione in alcuna sua parte dal Governo ed inoltre risultano già definite anche le modalità che individuano nelle asl, in particolare nei sert, le funzioni di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti detenuti come viene ribadito esplicitamente all'articolo 96 del Testo Unico 309 del 1990 —:

quali siano le valutazioni del Ministro interrogato sui fatti su esposti;

se non ritenga opportuno fornire chiarimenti sulla questione e se non ritenga errato prevaricare gli enti locali in un percorso così delicato e tanto più in mancanza di un progetto supportato tecnicamente;

se il Ministro interrogato intenda rispettare i contenuti dell'accordo sottoscritto tra Governo e regione nel 1998;

se il Ministro interrogato non reputi una grave inosservanza istituzionale divulgare attraverso pubbliche esternazioni ipotesi di progetti non discussi né concordati con gli enti locali interessati, per giunta in presenza di consolidati accordi di diverso tenore. (4-01779)

MASCIA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel settembre del 1993 tre persone, dichiararono alla Procura di Foggia che avrebbero dovuto versare nel 1991 all'allora ministro del bilancio onorevole Cirino Pomicino una somma di denaro per l'appalto dei lavori della discarica di Vieste e non avendolo trovato al ministero ove si sarebbero recati avrebbero consegnato poi tale somma ad altre persone perchè a loro volta le consegnassero. Tali persone hanno negato tassativamente questo episodio;

nel 1995 davanti alla procura della Repubblica di Lecce e nel 1998 dinanzi al tribunale di Lecce questi stessi signori ritrattarono le accuse nei confronti di Cirino Pomicino, dichiarando di non averlo mai conosciuto;

se risulta vero che in otto anni la Procura di Foggia non ha mai interrogato Cirino Pomicino, né ha mai cercato riscontri di qualsiasi genere dalle accuse lanciate nel 1993, né ha mai sentito i signori Bosci, d'Amico e Nastasia dopo che questi avevano nel 1995 ritrattato le accuse davanti ad altre autorità giudiziarie;

se risulti altresì vero che nel giugno del 2001 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia si è rifiutato di sentire queste tre persone, perché confermassero quelle accuse, poi ritrattate, rinviando a giudizio Cirino Pomicino per il reato di concussione in danno di Ottavio Pisante che a sua volta non ha mai accusato l'ex ministro del Bilancio, motivando tale decisione con « le funzioni di controllo e autorizzazione » che il Pomicino aveva nella sua qualità di deputato della Repubblica —:

quali provvedimenti di propria competenza intende adottare in proposito.

(4-01784)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interpellanza urgente

(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

con tanta grancassa pubblicitaria fu ceduta nel 1996 una quota pari al 75 per cento della società Gesac di proprietà del comune di Napoli e della provincia di Napoli alla BAA ammantandola di efficientismo pseudoaziendalista;

il regolamento n. 521/97, di attuazione dell'articolo 10, comma 13, della legge n. 537/93, ha stabilito le modalità di costituzione di società di capitale per l'affidamento delle gestioni totali aeroportuali;

il citato regolamento prevede agli articoli 2, 3, 4 e 6 i requisiti che gli attuali gestori parziali, anche in regime precario, devono soddisfare per potere legittimamente aspirare alla concessione di gestione totale;

in particolare, l'articolo 2 stabilisce la natura delle società di gestione e l'eventuale partecipazione dei soci pubblici; dispone espressamente in ordine alle procedure di privatizzazione cui le società interessate devono fare ricorso per la eventuale scelta del socio privato di maggioranza e per la eventuale cessione a privati di quote di maggioranza;

il consiglio di amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 26 aprile 2001, ha deliberato la sottoscrizione della convenzione di gestione totale con talune società che hanno presentato un assetto societario conforme alla prescrizioni del regolamento; e che tra esse non figura la GESAC di Napoli;

gli organi della stampa nazionale hanno dato ampio risalto alle aspre dichiarazioni dei vertici della società GESAC che gestisce l'aeroporto di Napoli Capodichino e degli esponenti politici locali che hanno denunciato gli « assurdi comportamenti di ENAC che come se fosse un gioco provvede a dare in concessione la gestione totale alle società che gestiscono aeroporti di gran lunga meno importanti di Napoli... », parlando di decisioni ispirate da « motivi oscuri » e « superficialità »; l'amministratore delegato Mauro Pollio — secondo quanto riportato dai giornali si è « riservato di intraprendere, sia in sede nazionale che internazionale, tutte le iniziative giudiziarie del caso... »;

risulta agli interpellanti che in data 30 luglio 2001, l'ENAC avrebbe diffuso un comunicato stampa con il quale avrebbe precisato che la GESAC non è stata a tutt'oggi esclusa dall'affidamento della gestione totale e che con l'atto di indirizzo interministeriale del 30 novembre 2000, il Ministro dei trasporti e della navigazione *pro tempore* avrebbe formulato le indicazioni necessarie a dare attuazione al re-